



**S.I.N.T. S.p.A.**

*Azionista Unico Comune di Castellammare di Stabia  
Viale delle Terme 3/5 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)  
Società controllante di Terme di Stabia S.p.A.*

**Procedura di Gara Ristretta per l'affidamento dei servizi di ingegneria:** per la redazione della progettazione preliminare e definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'Impianto Fotovoltaico da installare sul Complesso Termale "Nuove Terme".

## **CHIARIMENTI**

### **Quesito**

Alla pag. 7 del Disciplinare di gara viene richiesta, tra le condizioni di partecipazione per i candidati persone fisiche, una "anzianità di iscrizione all'albo di appartenenza non inferiore a dieci anni" : Ciò premesso, ci chiediamo se nell'ipotesi di associazione temporanea di professionisti ( nel qual caso, tra l'altro, è prevista la presenza del "giovane professionista), è sufficiente che l'iscrizione decennale sia posseduta da uno solo dei professionisti associati oppure è necessario che tale requisito sia posseduto da tutti i partecipanti?

### **Risposta**

I requisiti previsti nelle condizioni di partecipazione devono essere posseduti da tutti i partecipanti ( art. 9.1), invece i requisiti tecnici previsti nell'art. 9.4 possono essere posseduti anche da uno solo o più partecipanti basta che la somma dei requisiti rientri nelle condizioni richieste.

### **Quesito**

Al punto 9.4 del Disciplinare vengono richieste delle capacità tecniche da parte dei professionisti che vogliono concorrere come raggruppamento temporaneo costituendo, e quei requisiti verrebbero raggiunti solo dal capogruppo. Hanno ugualmente possibilità a concorrere o ogni singolo professionista deve avere tale capacità?

### **Risposta**

I requisiti tecnici previsti nell'art. 9.4 possono essere posseduti anche da uno solo o più partecipanti basta che la somma dei requisiti rientri nelle condizioni richieste.



### **Quesito**

In merito all'oggetto chiedo se le classi e categorie di lavori indicate nel Disciplinare di gara siano estese, per gli importi dei lavori a base d'appalto alle seguenti categorie .

- Per le opere edili a tutta la categoria I;
- Per le opere impiantistiche alla categoria IIIa;
- Per le opere edili sono assimilabili le opere in classe Ib così come indicato da AVCP nella Determina n.5 del 27 Luglio 2010?

### **Risposta**

Relativamente al calcolo della capacità tecnica art. 9.4 del Disciplinare di gara verranno considerate le seguenti classi categorie di lavori : Ia), IIIa), IVa).

### **Quesito**

Si chiede

- Se, per effetto della modifica dell'art. 9.4 del Disciplinare di Gara debba intendersi modificato anche l'art. 3 dello stesso Disciplinare, nella parte in cui non vengono più richieste come categorie, per la partecipazione alla procedura di gara, la Ia) "opere edili" e la categoria IVa) "opere impianti elettrici" bensì le nuove categorie modificate dall'avviso de quo Ia), IIIa), IVa);
- Se sia possibile per coloro che possiedono le categorie superiori Ib) e IVc), rispetto a quelle richieste Ia) e IVa), avendo in ogni caso la IIIa), partecipare ugualmente alla procedura di gara.

### **Risposta**

Per la valutazione della capacità tecnica art. 9.4 del disciplinare di gara verranno presi in considerazione i lavori appartenenti alle seguenti classe categoria: Ia) - Ib) - Ic) – III a) - IVa) – IVb) e IVc).

Pertanto anche l'art. 3 del disciplinare di gara viene modificato ai fini del calcolo delle competenze professionali come di seguito:

Opere Edili (classe e categoria Ia) - Ib) - Ic) € 757.607,00;

Opere Impianti Elettrici e Fotovoltaico (classe e categorie IIIa) – IVa) – IVb) - IVc) € 3.555.000,00.

L'Amministratore Unico  
(ing. Norberto Salza)

Il Responsabile del Procedimento  
(d.ssa Alessandra D'Andrea)